

*Allegato A: BANDO DI ACCESSO*



REGIONE  
MARCHÉ

[www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it)

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020**

**Asse 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese**

**Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”**

**Bando di accesso**

**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE**

**P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione**

**Posta elettronica certificata: [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it)**

## Sommario

<b>PARAGRAFO</b>	<b>PAG.</b>
<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>1. Finalità e obiettivi</b>	<b>5</b>
<b>2. Valutazione ex ante</b>	<b>5</b>
<b>3. Definizioni</b>	<b>6</b>
<b>CAPO II: MODALITÀ DI ACCESSO AL BANDO</b>	
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	<b>7</b>
<b>5. Soggetti richiedenti</b>	<b>8</b>
<b>6. Criteri di ammissibilità</b>	<b>8</b>
<b>7. Modalità e termini di presentazione della domanda</b>	<b>9</b>
<b>8. Valutazione delle domande</b>	<b>11</b>
<b>9. Concessione del contributo</b>	<b>13</b>
<b>10. Stipula dell'accordo di finanziamento e costituzione del Fondo</b>	<b>14</b>
<b>11. Erogazione delle tranche di contributo</b>	<b>15</b>
<b>12. Revoca del contributo al fondo rischi</b>	<b>16</b>
<b>CAPO III: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL FONDO</b>	
<b>13. Oggetto</b>	<b>16</b>
<b>14. Requisiti dei destinatari finali delle garanzie.</b>	<b>16</b>
<b>15. Settori esclusi</b>	<b>17</b>
<b>16. Forma ed entità della garanzia</b>	<b>18</b>
<b>17. Regime degli aiuti – “de minimis”</b>	<b>19</b>

<b>18. Cumulo</b>	<b>19</b>
<b>19. Modalità di gestione del fondo</b>	<b>19</b>
<b>20. Modalità di richiesta di ammissione alla garanzia e istruttoria delle richieste</b>	<b>21</b>
<b>21. Escussione della garanzia</b>	<b>21</b>
<b>22. Verifiche, controllo e monitoraggio</b>	<b>21</b>
<b>23. Revoca delle agevolazioni nei confronti dei destinatari finali</b>	<b>22</b>
<b>24. Costi di gestione</b>	<b>22</b>
<b>CAPO IV: OBBLIGHI DEL CONFIDI BENEFICIARIO</b>	
<b>25. Obblighi</b>	<b>22</b>
<b>26. Relazioni e controllo</b>	<b>24</b>
<b>CAPO V: PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI</b>	
<b>27. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo</b>	<b>25</b>
<b>28. Informazioni relative al procedimento amministrativo</b>	<b>25</b>
<b>29. Diritto di accesso</b>	<b>25</b>
<b>30. Procedure di ricorso</b>	<b>25</b>
<b>31. Trattamento Dei Dati Personali</b>	<b>25</b>
<b>32. Pubblicità</b>	<b>26</b>
<b>33. Norma di rinvio</b>	<b>26</b>
<b>ALLEGATI</b>	
<b>ALLEGATO 1</b>	
<b>ALLEGATO 2</b>	

---

**ALLEGATO 3**

**ALLEGATO 4**

**3**

**ALLEGATO 5**

**ALLEGATO 6**

---

## **1. Finalità e obiettivi**

1. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Marche, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programmazione 2014-2020 – Intervento 10.1.1. “Sostegno al processo di fusione dei Confidi” sulla base della DGR n. 1313 del 07/11/2017.
2. L’obiettivo specifico dell’intervento è quello di sostenere il miglioramento dell’accesso al credito per le imprese, attraverso il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. L’intervento intende proseguire il processo di razionalizzazione del sistema regionale delle garanzie per favorire l’accesso al credito delle PMI, con una azione anticiclica che miri a fornire le imprese della liquidità necessaria per il loro rilancio e sviluppo. Il sistema regionale delle garanzie soffre infatti ancora di una eccessiva frammentazione dei soggetti, tra l’altro con una spiccata differenziazione tra le capacità operative dei confidi vigilati e quelle degli altri. Le ripercussioni di tali diseconomie sono avvertibili in termini di capacità di intermediazione e di costi di gestione. Di qui l’opportunità, del resto rimarcata anche dalla Banca d’Italia a fronte delle ispezioni compiute presso gli intermediari vigilati, di procedere a processi di ristrutturazione dei confidi tramite fusioni. La filiera della garanzia deve tendere a convergere verso pochi operatori solidi, con portafogli di crediti ragionevolmente ampi per poter frazionare efficientemente il rischio, con un numero il più ampio possibile di soci, capaci di valutazioni accurate della qualità delle imprese garantite, vigilati ai sensi dell’art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario; in definitiva con caratteristiche tali da essere in grado di garantire il sistema bancario in modo efficiente e stabile nel tempo. In quest’ottica, l’intervento intende anche favorire la concessione di finanziamenti diretti del confidi beneficiario, nell’ambito dell’attività residuale come disciplinata dalla Banca d’Italia. In definitiva, lo strumento finanziario contribuisce a fornire una risposta al progressivo accentuarsi del rischio di marginalizzazione sul mercato del credito delle micro, piccole e medie imprese, ossatura del sistema produttivo marchigiano.
3. I confidi, in modo particolare quelli più grandi, solidi, organizzati e operativamente diversificati, possono rispondere a quel fallimento del mercato del credito che si manifesta laddove il tessuto produttivo è rappresentato in misura significativa da imprese troppo piccole per poter essere servite validamente dal mercato bancario, creando un ruolo determinante per grandi soggetti mutualistici efficienti ed efficaci. La difficoltà del sistema bancario nel servire le imprese più piccole e nell’accompagnarle in un processo di consolidamento e crescita operativa e strutturale si è aggravata con la crisi finanziaria a seguito degli eventi del 2007/2008, con l’irrigidimento delle regole di vigilanza prudenziale e con il processo di consolidamento dimensionale del sistema bancario che ha allontanato i centri decisionali delle banche dal territorio.
4. Al fine del perseguimento di tale obiettivo specifico, con il presente intervento si sostiene la nascita di confidi di maggiori dimensioni e con più ampia operatività mettendo loro a disposizione, una volta formalizzato il processo di fusione societaria, fondi rischi per operazioni di garanzia a supporto di finanziamenti alle PMI.

## **2. Valutazione ex ante**

Ai sensi dell’art 37 co 2 del regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013, il presente bando disciplina il sostegno allo strumento finanziario del fondo rischi coerentemente

a quanto previsto nell'aggiornamento della valutazione ex ante pubblicato nel sito [www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it) (Sezione Programma-Operativo-Por-FESR -> Relazioni di Attuazione e Valutazioni)

### 3. Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende per:

- a) *Fondo rischi*: Fondo pubblico istituito come entità finanziaria a se stante ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, presso confidi costituiti in forma aggregata o risultanti da fusioni di confidi preesistenti;
- b) *Confidi*: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) *TUB*: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) *Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)*: il Fondo SIE che interviene nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il Programma Operativo, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013;
- e) *Programma Operativo Regionale (CCI 2014IT16RFOP013)*: il documento (in seguito denominato Programma) presentato dalla Regione Marche che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo del FESR;
- f) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma individuato nella P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione
- g) *Autorità di Certificazione (AdC)*: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) *Autorità di Audit (AdA)*: organismo incaricato di garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma e che siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
- i) *Comitato di Sorveglianza (CdS)*: organo responsabile di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo;
- j) *Irregolarità*: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Comunità europea mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio regionale (art. 2, punto 36, Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- k) *PMI*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014 e di quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE).

- Nella definizione di PMI sono, inoltre, ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI ai sensi dell'art 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
- l) *Destinatari finali*: le PMI come sopra definite che possono beneficiare delle garanzie rilasciate dal Confidi;
  - m) *Soggetti finanziatori*: istituti bancari, intermediari finanziari, confidi e altri soggetti abilitati ai sensi di legge, che effettuano l'operazione finanziaria a fronte della quale è richiesta la garanzia del Fondo rischi;
  - n) *Effetto leva*: ai sensi dell'art 223 del regolamento (UE) n. 1268/2012 è il rapporto tra l'ammontare del contributo FESR e l'ammontare di risorse del fondo (risorse nazionali pubbliche e private)
  - o) *Moltiplicatore*: è calcolato come il rapporto fra il volume di prestiti garantiti (cioè il finanziamento agevolato per i destinatari finali) e le risorse del fondo<sup>1</sup>;
  - p) *Rapporto di gearing*: rapporto fra le garanzie concesse e le risorse del fondo;
  - q) *Regolamento de minimis*: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
  - r) *Regolamento generale di esenzione per categoria*: Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014;
  - s) *Accordo di Finanziamento*: Accordo, redatto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da concludere ai sensi del successivo paragrafo 10 tra il rappresentante debitamente autorizzato del Confidi e la Regione Marche che stabilisce i termini e le condizioni per la concessione e gestione dei Fondo rischi.
  - t) *Operazioni in bonis*: operazioni presentate da imprese che non si trovano nelle condizioni per l'apertura di una procedura di insolvenza;

## CAPO II: MODALITÀ DI ACCESSO AL BANDO

### 4. Dotazione finanziaria

- 1 Per la realizzazione del presente intervento è stanziato un importo di € 15.000.000,00 a valere sull'Asse 3 – Azione 10.1 – intervento 10.1.1 del POR FESR MARCHE 2014/2020.
- 2 Lo stanziamento sopra indicato potrà essere integrato con le risorse addizionali FESR assegnate dall'Unione europea alla Regione Marche a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 e 31 ottobre 2016 per un ammontare pari ad € 9.000.000,00, destinati al sostegno dell'accesso al credito per le imprese aventi sede nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.
- 3 Le dotazioni sopra specificate sono comprensive della copertura dei costi di gestione nei limiti dei massimali previsti agli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

### 5. Soggetti richiedenti

1. I contributi di cui al presente bando possono essere richiesti da:

---

<sup>1</sup> Ai sensi del reg. 964/2014 il moltiplicatore si definisce come segue:  
= (1/tasso di garanzia) x (1/percentuale massima di garanzia) Se si applica il tasso di garanzia massimo del 80%, considerato che la percentuale massima di garanzia (concepita a norma dell'art. 42 paragrafo 1 lettera b del reg. 1303/2013 e dell'art 7 del reg (UE) n. 964/2014) è di 25%, dunque il valore minimo del moltiplicatore = 1/0,8 X 1/0,25 = 5

- Confidi coinvolti in operazioni di fusione, finalizzate alla nascita di un unico soggetto avente i requisiti per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.
2. Qualora, alla data di presentazione della richiesta di contributo di cui al successivo paragrafo 6, l'atto di fusione non risulti ancora depositato presso il registro delle imprese con le modalità previste dall'art. 2504 del codice civile, la richiesta di contributo deve essere presentata:
    - nei casi di fusione per incorporazione dal legale rappresentante o suo procuratore speciale del confidi incorporante,
    - nei casi di confidi che prevedono la nascita di un nuovo soggetto dal legale rappresentante o suo procuratore speciale del confidi ai quali gli altri confidi abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della richiesta di contributo;
  3. E' fatto divieto ai confidi di partecipare al bando nell'ambito di più di una aggregazione.

## **6. Criteri di ammissibilità**

1. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo i soggetti beneficiari devono:
  - Essere confidi operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 269 del 30/9/03, convertito nella L. 326 del 24/11/2003;
  - Essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
  - Essere iscritti, nell'elenco di cui all'art. 112 del T.U.B., ovvero all'albo di cui all'art 106;
  - Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
  - Essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
  - Essere in regola con la normativa antimafia;
  - Essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
  - Essere in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, dovendo queste essere non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza

Non possono presentare richiesta i confidi:

- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;



2. Per essere ammessi a partecipare al presente bando inoltre il soggetto aggregato o aggregando deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- Avere sede operativa nel territorio regionale;
- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art 7 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014<sup>2</sup>;
- Avere, sulla base dei bilanci al 31.12.2017 dei confidi coinvolti nel processo di fusione, un totale volume di attività finanziaria, non inferiore a quanto prescritto dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 141/2010 e del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53.

## 7. Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per accedere al contributo al fondo rischi, i confidi presentano apposita richiesta utilizzando il modulo di cui all'allegato 1.
2. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2018 ed entro, e non oltre, **il 30 aprile 2018**. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.
3. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

4. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo tutti i singoli confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il registro delle imprese.

5. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità di seguito indicate, pena l'esclusione.

La domanda deve essere presentata mediante l'utilizzo della procedura telematica disponibile all'indirizzo **<https://sigef.regione.marche.it>** mediante:

- caricamento su SIGEF dei dati previsti nel modello di domanda;
  - caricamento su SIGEF degli allegati;
  - sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card o altra carta servizi abilitata al sistema. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali così come specificato nel paragrafo 5.
6. Nell'eventuale ipotesi di mancato funzionamento del sistema SIGEF, la domanda potrà essere presentata tramite PEC ([regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it)) fino alla corretta funzionalità del portale che verrà comunicata, con avviso pubblico, sul sito della Regione Marche. Le domande inoltrate tramite PEC dovranno comunque essere successivamente inserite sul portale SIGEF, pena la non ammissione delle domande stesse.

---

<sup>2</sup> L'articolo 7 comma 1 stabilisce che l'organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario possieda i seguenti requisiti minimi:

- a) Diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
- b) Adeguata solidità economica e finanziaria;
- c) Adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
- d) Esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
- e) Uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- f) Accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea

Il sistema informativo restituirà la “ricevuta di protocollazione” attestante la data e l’ora di arrivo della domanda.

La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

Le modalità per richiedere l’abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page del sistema attualmente reso disponibile dalla Regione Marche per la compilazione delle domande on line: <https://sigef.regione.marche.it>.

Nella home page <https://sigef.regione.marche.it> verranno indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

7. La predetta domanda dovrà essere corredata da una marca da bollo, di cui al D.L. 43/2013, pari ad € 16,00. Il numero e la data della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.
8. Unitamente alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Atto di fusione, se il processo di fusione è completato, oppure, nel caso di cui al par. 5 comma 2, progetto di fusione (comprensivo della bozza di statuto che sarà adottato) unitamente alle delibere dei competenti organi dei confidi che hanno approvato la fusione con l’indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale del nuovo soggetto a cui farà riferimento la Regione;
  - b) bilancio al 31.12.2017 di ciascun confidi partecipante al progetto di fusione approvato se non ancora depositato presso il registro delle imprese corredata dalla relazione degli organi sociali;
  - c) Cronoprogramma finanziario previsionale (allegato 2);
  - d) Allegato relativo ai criteri di valutazione (allegato 3);
  - e) Organigramma e curricula del personale coinvolto nell’implementazione dello strumento finanziario con particolare riferimento alle due aree funzionali di cui al paragrafo 19.2;
  - f) Piano aziendale da compilarsi secondo lo schema allegato (allegato 4) a firma del legale rappresentante del soggetto costituito o dei legali rappresentanti dei confidi coinvolti nel progetto di fusione, nel quale siano sviluppati i seguenti capitoli:
    - g) Strategia di investimento,
    - h) Politica delle garanzie;
    - i) Le specifiche per il controllo dello strumento da compilarsi secondo lo schema allegato (allegato 5);
    - j) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante di ciascun confidi partecipante al progetto di fusione riportante i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. e le dichiarazioni relative ai familiari e conviventi firmate dai soggetti a cui è richiesto ai sensi della predetta normativa secondo il modello predisposto dalle prefetture territorialmente competenti.
9. Non saranno ammesse domande incomplete, parziali, indeterminate, plurime, condizionate.
10. Per quanto concerne il formato della documentazione da trasmettere si rimanda a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
11. La modulistica conforme a quella allegata al presente avviso è disponibile sul sito: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza>.

## 8. Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande e la relativa documentazione sarà effettuata da una Commissione istituita dalla Struttura responsabile dell'intervento.
2. La valutazione si esplica nelle seguenti fasi:

### a. Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità viene svolta attraverso la piattaforma SIGEF ed è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti nel bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 6 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 6.

Nell'esame delle richieste la struttura responsabile può, qualora in fase di istruttoria di ammissibilità ne emerga l'esigenza, richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

### b. Valutazione

Le domande di agevolazione che hanno superato con esito positivo la fase di istruttoria di ammissibilità saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione che consiste nell'analisi approfondita della scheda progetto così come inserita della Piattaforma SIGEF.

La valutazione utilizzerà i criteri di selezione sotto riportati (con i relativi pesi percentuali):

<b>Criteri di selezione relativi alla qualità</b>	<b>Peso</b>
Rispondenza del progetto a specifici e rilevanti fabbisogni del sistema industriale marchigiano	13
Validità dell'approccio metodologico ed organizzativo	17
Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del bando	10
<b>totale</b>	<b>40</b>
<b>Criteri di selezione relativi all'efficacia</b>	
Operatività nella regione Marche	35
Totale volume di attività finanziaria	25
<b>totale</b>	<b>60</b>

I sopradetti criteri sono declinati nei seguenti indicatori a cui sono associati i punteggi secondo la griglia di valutazione riportata nella tabella che segue:

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>Rispondenza del progetto a specifici e rilevanti fabbisogni del sistema industriale marchigiano</b>	Qualità ed efficacia del piano aziendale e della strategia di investimento in termini di gestione del fondo rischi rispetto agli obiettivi di recupero delle condizioni economiche del territorio marchigiano.	0-13
<b>Validità dell'approccio metodologico ed organizzativo</b>	Validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione dei destinatari finali	0-2
	Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa	0-2
	Misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse	0-3
	Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione del fondo rischi	0-2
	Progetto di marketing per la diffusione della conoscenza dello strumento	0-3
	Riduzione prevista dei costi industriali grazie all'intervento di fusione	0-2
	Incremento previsto della capacità dei confidi oggetto di fusione di garantire l'accesso al credito rispetto alla situazione precedente	0-3
<b>Congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del bando</b>	Dettaglio dei costi previsti per le attività svolte come da progetto presentato	0-10
<b>Operatività nella regione Marche</b> (in termini di stock di garanzie in essere a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale)	Compreso tra il 60% e l'80%;	0-5
	Superiore al 80%	6-10
<b>Operatività nella Regione Marche</b> (in termini di numero di imprese associate aventi sede operativa nel territorio regionale)	Valore compreso tra i 15.000 e i 20.000 soci	0-15
	Valore superiore ai 20.000 soci e fino a 30.000 soci	16-20
	Valore superiore a 30.000 soci	21-25
<b>Totale volume attività finanziaria</b>	Valore compreso tra € 150 milioni ed € 200 milioni	0-5
	Valore superiore ai 200 milioni e fino a 300 milioni	6-15
	Valore superiore a 300 milioni	16-25

3 I punteggi riferiti ai criteri qualitativi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- *ottimo punteggio massimo*
- *buona attribuzione del 75% del punteggio massimo*
- *discreto: attribuzione 50% punteggio massimo*
- *sufficiente attribuzione 25% del punteggio massimo*
- *insufficiente zero*

4 Nell'ambito del criterio Rispondenza del progetto a specifici e rilevanti fabbisogni del sistema industriale marchigiano verrà presa in considerazione anche la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento a favore dei destinatari finali (cfr allegato 3)

5 I criteri relativi all'Operatività nella regione Marche e al totale volume attività finanziaria sono determinati sulla base della sommatoria dei dati riferiti ai singoli confidi coinvolti nel processo di fusione alla data del 31.12.2017.

In particolare per quanto riguarda lo stock di garanzie in essere e il totale volume attività finanziaria si prenderanno a riferimento i valori desumibili dai bilanci al 31.12.2017.

6 Per la valutazione del criterio relativo alla congruità e pertinenza dei costi esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del bando, viene presa in considerazione la percentuale di riduzione rispetto ai massimali stabiliti agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 480/2014 considerati nel loro complesso<sup>3</sup>.

7 La graduatoria verrà definita sulla base del punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di selezione.

8 Per essere ammessi alla graduatoria è necessario raggiungere il punteggio minimo di 55 con entrambi i criteri relativi alla qualità ed all'efficacia.

9 La Regione Marche, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere chiarimenti o integrazioni documentali necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione, che dovranno essere trasmessi alla casella PEC **regione.marche.intercom@emarche.it** della Regione Marche.

## 9. Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso alla domanda che ha ottenuto il punteggio più elevato all'esito della procedura di valutazione.
2. Il decreto di concessione dei contributi è adottato entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti gli allegati previsti nel paragrafo 7.

---

<sup>3</sup> L'articolo 13 in particolare prevede la seguente modalità di determinazione dei costi di gestione massimi riconoscibili su base annua:

- Una remunerazione di base (espressa in termini percentuali) è espressa quale “%” (massimo 0.5% secondo il regolamento 480/2014) l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità (31.12.2023), al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.
- La valutazione della remunerazione basata sui risultati (espressa in termini percentuali), è espressa quale “%” (massimo 1,5 % secondo il regolamento 480/2014) l'anno dei contributi del programma impegnati in contratti di garanzia in essere ai sensi dell'art 42 paragrafo 1 lett b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità (31.12.2023), a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

3. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione la struttura responsabile espleta le verifiche previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e accerta la regolarità contributiva dei confidi attraverso l'acquisizione del DURC.  
Il decreto verrà pubblicato sul sito [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) e [www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it).
4. La regione invia il suddetto decreto tramite comunicazione all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione a tutti i soggetti interessati, unitamente al documento relativo agli obblighi e le condizioni per il mantenimento dei contributi allo schema di accordo di finanziamento di cui al par. 10 e al piano finanziario dell'operazione.

## **10. Stipula dell'accordo di finanziamento e costituzione del Fondo**

1. **Entro 30 giorni** dalla comunicazione del decreto di concessione dei contributi, la Regione provvederà alla sottoscrizione di un accordo di finanziamento con i soggetti costituiti a seguito del processo di fusione di cui uno schema è riportato nell'allegato 6).
2. Ai sensi dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
  - a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
  - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
  - c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
  - d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
  - e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
  - f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;

- g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
  - h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione dello strumento finanziario sostenuti;
  - i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
  - j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;
  - k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
  - l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
  - m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.
3. È facoltà della regione introdurre ulteriori integrazioni a quanto stabilito nello schema di accordo di cui all'allegato 6 al fine di garantirne la piena conformità alla normativa applicabile.
  4. Successivamente alla stipula dell'accordo di finanziamento di cui al comma 1, l'amministrazione regionale costituisce il Fondo rischi tramite il versamento delle risorse finanziarie secondo quanto stabilito nel successivo par 11.
  5. Il soggetto selezionato si impegna all'utilizzo dei contributi di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di domanda e redatto in conformità all'allegato 4, all'accordo di finanziamento nonché alle procedure di controllo di cui all'allegato 5.

## **11. Erogazione delle tranche di contributo**

1. Ai sensi dell'art 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le risorse sono erogate nelle seguenti tranche:
  - una prima tranche di contributo pari al 25% viene versata successivamente alla stipula dell'accordo di finanziamento;
  - una seconda tranche pari al 25% qualora almeno il 60% dell'importo corrispondente alla prima tranche sia stato impegnato per contratti di garanzia nell'ambito della gestione del fondo rischi;
  - ulteriori tranche pari al 25% qualora almeno il 85% delle precedenti tranche siano stati impegnati in contratti di garanzia.
2. I contributi erogati ai sensi del presente Avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata e devono essere utilizzati unicamente a dotazione degli strumenti finanziari disciplinati nel presente avviso ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
3. Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso. Conformemente alle previsioni dell'art. 43 del reg. UE 1303/2013 le

modalità di utilizzo degli interessi maturati sulle giacenze del fondo sono disciplinate nell'accordo di finanziamento il quale deve indicare le priorità di utilizzo tra: a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario (se non estinto); b) rimborso dei costi di gestione sostenuti per la quota parte relativa ai nuovi investimenti. Gli interessi non rappresentano risorse del programma e non possono essere certificati come spesa ammissibile in chiusura del fondo. Se non utilizzati secondo le modalità sopra descritte dovranno essere dedotti dall'importo certificabile. Le risorse rimborsate al fondo a seguito dello sblocco delle garanzie e ogni altro introito o plusvalenza dovranno essere reimpiegati secondo le modalità previste dall'accordo di finanziamento e in linea con l'art. 44 del regolamento 1303/2013 (ulteriori investimenti secondo le priorità dell'avviso, e costi di gestione)

4. Sulla base di quanto stabilito nell'art 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quanto residua al 31 dicembre 2023 del Fondo rischi potrà essere conservato nel fondo per le medesime finalità, conformemente a quanto disposto nell'accordo di finanziamento.

## **12. Revoca del contributo al fondo rischi**

Il contributo al fondo rischi di cui al presente bando è revocato con decreto della struttura responsabile nei seguenti casi:

- il confidi abbia reso in sede di domanda o in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazione false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- il confidi venga posto in liquidazione ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- qualora entro il termine stabilito nel paragrafo 10 non si completi il procedimento di fusione;
- in caso di scissione dei confidi aggregati;
- in caso di cancellazione dei confidi beneficiario dall'albo di cui all'art 106 del TUB;
- in caso di mancato rispetto del confidi beneficiario degli obblighi previsti dal presente bando e dal decreto di concessione.

## **CAPO III: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL FONDO**

### **13. Oggetto**

1. L'obiettivo dell'azione è di agevolare l'accesso al credito da parte delle PMI come definite nel presente avviso, esistenti o di nuova o recente costituzione, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti da parte dei Confidi aggregati supportate dalla copertura di un Fondo rischi pubblico.
2. Lo strumento opera secondo le norme comunitarie e nazionali per garantire le operazioni finanziarie realizzate, in favore delle PMI, nel rispetto di quanto stabilito nell'art 37 commi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e purché direttamente finalizzate all'attività di impresa svolta dalle stesse nel territorio della Regione Marche.

### **14. Requisiti dei destinatari finali delle garanzie**



1. Sono ammesse alla garanzia dei Fondi rischi le imprese aventi dimensione di PMI così definite nel presente avviso e i liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI ai sensi dell'art 12 della legge 81 del 22 maggio 2017.
2. I destinatari finali di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
  - essere regolarmente costituiti, attivi ed iscritti al Registro delle imprese o presso la CCIAA competente per territorio o, se si tratta di liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva normativa applicabile;
  - avere sede o almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di garanzia;
  - nel caso di utilizzo di ulteriori fondi destinati al sostegno dell'accesso al credito per le imprese danneggiate dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, avere sede nei comuni del cratere come definiti negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016;
  - essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure di insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori, così come previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;
  - essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
  - essere in regola con la normativa antimafia.
3. Non possono essere ammesse inoltre a contributo le imprese
  - che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione<sup>4</sup>;
  - i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e reati in danno dell'ambiente;
  - i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. lgs 159/2011 e s.m.i.

## 15. Settori esclusi

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le seguenti casistiche:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

---

<sup>4</sup> Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione
2. L'impresa che operi sia nei settori ammissibili che nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) e c), può beneficiare delle agevolazioni previste ai sensi del presente avviso, purché sia garantito con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi sopra indicati non beneficino degli aiuti di cui al presente bando.

## **16.- Forma ed entità della garanzia**

1. Il fondo rischi è destinato a coprire le perdite dei finanziamenti, come definiti nell'art 2 comma 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015 n. 53 concessi dalle banche o da altri soggetti finanziatori alle imprese, e garantiti dal confidi beneficiario.
2. Esso copre i singoli interventi nella misura massima del 70% della garanzia concessa o del credito di cassa erogato alle imprese nell'ipotesi di cui al successivo comma 6. Le garanzie a favore delle Banche o intermediari finanziari e nell'interesse delle Imprese saranno disciplinate dalle Convenzioni vigenti tra Banche e Confidi, eventualmente integrate qualora non adeguate al rispetto dei requisiti contenuti nel presente bando.
3. Le garanzie devono essere esplicite, dirette ed escutibili a prima richiesta.
4. Nel caso dell'attività di rilascio di garanzie a favore di banche e altri soggetti finanziatori la singola garanzia del confidi non può superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento.
5. L'importo massimo garantito, anche attraverso più operazioni, non può superare, per singola PMI, l'importo di euro 2.500.000,00.
6. Il fondo può altresì coprire le perdite dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma (crediti sia per firma che per cassa) dal Confidi direttamente ai destinatari finali, nell'ambito della sua attività residuale come disciplinata dalla Banca d'Italia, nella misura massima del 20% della dotazione del fondo stesso.
7. Sono ammissibili le operazioni di finanziamento in bonis, sottese alla garanzia dei Confidi, concesse dai soggetti finanziatori a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 31.12.2023, a condizione che esse siano coerenti con le disposizioni del presente avviso, con particolare ma non esclusivo riferimento all'obbligo del totale trasferimento del vantaggio ai destinatari finali e a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. Nel caso in cui i finanziamenti sottostanti prevedono piani di ammortamento con scadenza successiva al 31 dicembre 2023, l'intervento del Fondo può essere concesso limitatamente alle operazioni perfezionate entro tale data.
9. Gli investimenti sostenuti tramite il Fondo non devono essere conclusi alla data della decisione di investimento, come previsto dall'art. 37 par. 5 del Regolamento 1303/2013 e più in generale dalle condizioni di ammissibilità delle spese sostenute dai fondi SIE ai sensi dell'art. 65 par. 6 del medesimo regolamento
10. Le agevolazioni connesse al rilascio delle garanzie sono destinate alle seguenti operazioni anche di portafoglio:
  - Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti;
  - Garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante;

- Garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale.

In relazione al primo tipo di operazioni, saranno ammissibili gli investimenti volti alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o allo sviluppo di nuovi prodotti o brevetti, come previsto dal regolamento 1303/2013 art. 37 par. 4.

In relazione al capitale circolante, le spese ammissibili includono ad es. i costi per le materie, prime, le attrezzature, le spese generali, ecc.

11. Il Fondo sarà utilizzato con un moltiplicatore minimo superiore a 5. Il rapporto di gearing, definito quale rapporto fra le garanzie concesse e le risorse appostate al fondo, non è inferiore a 4.

## **17. Regime degli aiuti – “de minimis”**

1. Gli aiuti sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
2. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del presente avviso, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario a titolo di “de minimis”, non deve superare l'importo di € 200.000,00 nel periodo di tre esercizi finanziari. Tale importo è ridotto ad € 100.000,00 nel caso in cui il destinatario operi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Gli aiuti di cui al precedente comma danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del 06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lett c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.

## **18. Cumulo**

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del regime sopra indicato sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **19. Modalità di gestione del Fondo**

1. I fondi sono soggetti a contabilità separata rispetto alle altre poste patrimoniali ed economiche del confidi beneficiario. L'accordo di finanziamento di cui all'art. 10 disciplinerà le modalità di gestione dei fondi che devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente attività.  
L'ammontare eventualmente non utilizzato, entro il 31/12/2023, viene determinato con riferimento alle seguenti precisazioni:
  - a) tutti i proventi, le spese e gli interessi derivanti dalla gestione finanziaria dei fondi dovranno essere imputati agli stessi fondi e depositati a maturazione nei rispettivi conti correnti,
  - b) eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico del confidi beneficiario;
  - c) al Fondo sono addebitate le perdite accertate derivanti dall'escussione delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti;
  - d) la gestione del pagamento delle perdite sarà definita dal confidi beneficiario, secondo gli accordi convenzionali con i soggetti finanziatori, anche con soluzioni transattive; saranno addebitabili al Fondo le somme per capitale e interessi,

- anche di mora, maturati sino al giorno del passaggio a sofferenza, nonché le eventuali spese legali, attestate da adeguata documentazione contabile/fiscale.
2. Il confidi beneficiario garantisce un'idonea organizzazione interna degli uffici coinvolti nell'implementazione delle attività delegate nell'ambito del POR FESR e provvede all'individuazione puntuale dei soggetti responsabili e dei funzionari referenti di ogni struttura/ufficio coinvolto. In particolare:
    - a) il confidi beneficiario deve adeguare gli uffici, nonché strutturarli e dotarli di personale qualificato sufficiente a garantire l'espletamento delle attività nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
    - b) il personale coinvolto nell'implementazione del POR FESR 2014-2020 deve essere assegnato con apposito atto organizzativo interno, a due aree funzionali ben distinte:
      - 1) l'area gestione che comprende le attività concernenti l'istruttoria, l'attuazione/gestione e il monitoraggio delle operazioni;
      - 2) l'area controlli di primo livello che comprende gli adempimenti legati alle attività di verifica sulla effettività delle spese dichiarate dai beneficiari, nonché sulla conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali.
  3. Il confidi beneficiario è responsabile della corretta attuazione del fondo rischi e di tutti gli adempimenti connessi, tra cui:
    - a) promozione del fondo rischi attraverso iniziative volte a diffondere presso il sistema degli intermediari finanziari e le imprese, le caratteristiche del Fondo e le relative modalità di accesso;
    - b) ricevimento delle domande e valutazione delle richieste di ammissione a garanzia;
    - c) monitoraggio e controllo delle operazioni di finanziamento;
    - d) rilascio e gestione delle garanzie;
    - e) ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna dalla Regione ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente bando.
  4. Nell'espletamento delle attività di cui al presente bando, il confidi beneficiario opera quale operatore indipendente in conformità ai criteri ordinari dell'economia, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale.
  5. Oltre a tali adempimenti, il confidi beneficiario deve rendere sempre disponibili i dati in suo possesso, sulla base delle modalità indicate dalla Regione, attraverso i quali l'amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. A tal proposito gli enti gestori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al presente paragrafo garantendo il caricamento dei dati attraverso il sistema informativo SIGEF e la compilazione di eventuali ulteriori strumenti per la reportistica messi a disposizione dall'AdG in relazione alle esigenze conoscitive derivanti dai regolamenti europei e dalle disposizioni del sistema nazionale di monitoraggio. Saranno inoltre tenuti a fornire i dati necessari alla certificazione della spesa (appendice 1 dell'allegato 6 del regolamento 1011/2014) e alla predisposizione dei conti annuali (appendice 6 dell'allegato 7 del regolamento 1011/2014 )

## **20. Modalità di richiesta di ammissione alla garanzia e istruttoria delle richieste**

1. Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere presentate dalle PMI beneficiarie direttamente al confidi beneficiario sulla base della modulistica da questi adottata secondo le modalità definite nell'accordo di finanziamento a cui si rinvia.

- Le domande di ammissione possono essere presentate al confidi beneficiario a partire dalla pubblicazione della modulistica di cui al paragrafo precedente.
2. Il confidi beneficiario assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Le istruttorie dovranno essere esaminate e deliberate entro 45 (quarantacinque) giorni (solari e consecutivi), salvo eventuali, necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso l'istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni (solari e consecutivi) dal ricevimento dell'istanza.
  3. Ai fini dell'erogazione delle garanzie, il confidi beneficiario esamina gli interventi proposti dalle PMI, anche sulla base dell'istruttoria bancaria, secondo l'ordine cronologico delle richieste che saranno inoltrate direttamente agli stessi, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti del presente bando, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e regolamento (UE) n. 480/2014 e della relativa normativa comunitaria di attuazione, sulla base delle procedure valutative in essere.
  4. L'analisi tecnica della domanda dovrà tenere conto almeno dei seguenti parametri:
    - L'idoneità finanziaria dell'impresa, in termini di capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi e il rimborso del capitale a scadenza;
    - Idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati sulla base dell'ultimo bilancio approvato;
    - Idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi di impresa.
  5. Il confidi beneficiario provvede se necessario alle verifiche antimafia.
  6. Il confidi beneficiario provvede ad inserire le informazioni relative al beneficiario nel sistema gestionale SIGEF della regione.
  7. Il confidi beneficiario provvede all'inserimento del beneficiario all'interno del registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art 52 della legge 234/2012.
  8. Il rilascio della garanzia è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

## **21. Escussione della garanzia**

1. La garanzia potrà essere escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento nei casi e con le modalità previste dalle convenzioni in essere tra i confidi e i soggetti finanziatori.
2. Ai sensi del paragrafo 5.3 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in caso di escussione della garanzia, confidi beneficiario attiverà le procedure più opportune per il recupero della somma, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario. Le somme recuperate, anche successivamente alla data del 31/12/2023 dal confidi beneficiario dovranno essere accreditate al Fondo e gestite secondo quanto stabilito nell'accordo di finanziamento.

## **22. Verifiche, controllo e monitoraggio**

1. Il confidi beneficiario è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazione, ai sensi di quanto stabilito nel reg (UE) n. 1303/2013 e regolamento (UE) n. 480/2014.
2. Il confidi beneficiario deve assicurare le attività di monitoraggio di cui al successivo paragrafo 26.

3. È fatto obbligo al destinatario finale consentire a funzionari di organismi/servizi comunitari, nazionali, e regionali preposti alle funzioni di controllo e di audit, i controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

### **23. Revoca delle agevolazioni nei confronti dei destinatari finali**

1. Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi:
  - a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario;
  - b) si riscontrino, in sede di controllo, l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o irregolarità per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
  - c) qualora il destinatario finale non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione;
  - d) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.
2. In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, la garanzia potrà essere confermata a carico del Fondo rischi del confidi beneficiario e il destinatario finale corrisponderà al Fondo l'importo dell'aiuto goduto come determinato all'atto della concessione della garanzia, corrispondente al valore della garanzia stessa, oltre agli interessi dovuti, come previsto per legge. L'estinzione anticipata dell'obbligazione va ad integrare la disponibilità del Fondo.

### **24. Costi di gestione**

1. Sono ammissibili i costi di gestione ai sensi dell'art 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente a quanto previsto negli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 480/2014 a quanto indicato nelle linee guida di cui al documento egesif \_15-0021-01 del 26/11/2015.
2. Essi comprendono sia costi diretti che costi indiretti rimborsati dietro prova documentale nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento 480/2014.
3. I costi di gestione possono includere a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di voci purché direttamente connessi alla gestione e attuazione dello strumento finanziario:
  - i costi del personale;
  - le commissioni bancarie;
  - i costi connessi all'acquisto di attrezzature, sistemi informatici, materiali di consumo e forniture;
  - le spese generali.
4. I costi di gestione maturano a partire dalla data della firma dell'Accordo di finanziamento.
5. Nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento UE 480/2014, i costi sono inoltre assegnati in base al raggiungimento dei target relativi ai tempi di erogazione delle risorse al Fondo e di utilizzo delle stesse conformemente alla disciplina del presente bando dal Confidi a favore dei destinatari finali. I dettagli di questi target sono sanciti nell'accordo di finanziamento di cui all'allegato 6.
6. L'IVA non costituisce spesa ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
7. Qualora le suddette spese, o una parte di esse, vengano addebitate dall'organismo che attua lo strumento finanziario ai destinatari finali, questi non costituiscono costi di gestione ammissibili.

8. Si rinvia all'allegato 5 per le ulteriori indicazioni sulla rendicontazione dei costi di gestione. La Regione adotterà specifiche linee guida per la disciplina della reportistica da utilizzare per la rendicontazione dei costi sostenuti.

## **CAPO IV: OBBLIGHI DEL CONFIDI BENEFICIARIO**

### **25. - Obblighi**

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo, il confidi beneficiario si attiene alle disposizioni dettate dai regolamenti comunitari.
2. Il confidi beneficiario assume i seguenti obblighi:
  - a) assicurare una struttura organizzativa anche dal punto di vista numerico degli addetti, tale da rispondere a quanto previsto dai succitati regolamenti;
  - b) informare tempestivamente la Struttura regionale responsabile in merito ad eventuali modifiche sugli assetti organizzativi e/o sul nominativo dei responsabili del procedimento o dell'istruttoria, in grado di avere un impatto sul sistema di gestione e di controllo dell'attività svolta;
  - c) garantire che, nell'attuazione delle operazioni, si adotti un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
  - d) garantire una procedura di selezione dei destinatari finali trasparente, giustificata da ragioni oggettive e esente da conflitti di interesse;
  - e) accettare gli audit effettuati dagli organismi di audit regionali, nazionali della Commissione e della Corte dei Conti europea;
  - f) assicurare un'adeguata raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione riferite ai singoli interventi finanziati;
  - g) conservare la documentazione giustificativa delle spese ammissibili e i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario come specificati nel dettaglio nell'accordo di finanziamento;
  - h) assicurare l'implementazione delle piste di controllo in relazione alle operazioni cofinanziate;
  - i) rispettare gli obblighi definiti nell'accordo di finanziamento relativi ai target di performance del fondo e ai tempi di rendicontazione delle risorse erogate al fondo;
  - j) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, i necessari raccordi con la Struttura responsabile e con le altre Autorità previste dal POR stesso, impegnandosi ad ottemperare ad eventuali indirizzi, istruzioni operative e qualsivoglia richiesta da parte della medesima Struttura responsabile o dell'AdG;
  - k) partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione;
  - l) seguire le indicazioni della Struttura responsabile, delle altre Autorità del POR in ordine alla natura, alle modalità, alla periodicità delle informazioni e dei dati da trasmettere attraverso il sistema informativo utilizzato per la gestione del Programma;
  - m) garantire una tempestiva informazione alla Struttura responsabile in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;
  - n) trasmettere alla Struttura responsabile, all'AdG e all'AdC gli atti conseguenti a procedimenti di rideterminazione, rinuncia, revoca e recupero delle garanzie concesse;

- o) trasmettere alla Struttura responsabile, secondo le scadenze stabilite dall'AdG, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list ed i verbali di controllo sull'attività svolta;
  - p) garantire l'inserimento dei dati nel sistema SIGEF per la registrazione dei dati contabili relativi alle operazioni finanziate secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla regione;
  - q) applicare e rispettare le norme sugli aiuti di stato;
  - r) rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti per i costi di gestione;
  - s) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 (allegato XII pt. 2.2) e dal Regolamento (UE) n. 821/2014<sup>5</sup>
  - t) fornire tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e quello finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione europea;
  - u) esaminare e dare eventualmente seguito alle risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit, soprattutto laddove tali risultanze abbiano ad oggetto procedure di gestione delle operazioni in oggetto;
  - v) applicare le procedure stabilite dall'AdG, sentita la Struttura responsabile, in caso di irregolarità o di recupero delle somme indebitamente versate;
  - w) concorrere al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità ed informazione previsti dall'art. 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento (UE) n. 480/2014, prevedendo che tutta la modulistica utilizzata, compresi i contratti di garanzia, riporti i loghi e le diciture predisposte per tutte le attività cofinanziate dal POR FESR Marche 2014-2020, secondo le indicazioni impartite dall'AdG;
  - x) garantire il rispetto degli obblighi relativi alla stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile;
  - y) verificare che le iniziative sui cui finanziamenti è stata rilasciata la garanzia siano state implementate dai beneficiari nelle sedi o unità locali ubicate all'interno del territorio della Regione Marche.
3. Qualora le verifiche portino all'individuazione di irregolarità, il confidi beneficiario informa la Struttura responsabile e provvede alla redazione e successiva trasmissione all'AdG dei relativi provvedimenti in materia.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia a quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e all'accordo di finanziamento.

## 26. Relazioni e controllo

1. Il confidi è tenuto a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione prodotta secondo le specifiche della struttura responsabile del bando, dalla quale risulti:
- Il numero delle richieste di accesso alla garanzia;
  - il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari finali a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti

<sup>5</sup> Nel portale della regione Marche all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Comunicazione/Linee-guida-beneficiari>, sono disponibili le linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari dei finanziamenti.



garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno, prevedendo una distinta sezione per le operazioni di finanziamento concesse direttamente dai confidi;

- il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari finali a cui le perdite afferiscono;
  - l'elenco delle imprese garantite nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal beneficiario e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all'aiuto N. 182/2010;
  - I progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore
  - le operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
    - capitalizzazione aziendale,
    - attivo circolante,
    - investimenti in attivi materiali e immateriali;
  - la situazione contabile del fondo rischi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno compresi gli interessi e le altre plusvalenze generate sul fondo;
  - il dettaglio dei costi di gestione distinguendo l'importo imponibile e l'IVA
  - l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al paragrafo 23;
  - ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del Fondo rischi.
2. Il confidi beneficiario garantisce, secondo le modalità e i tempi indicati dalla regione, la trasmissione di una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'art 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 821/2014.
3. Oltre a quanto previsto nel presente paragrafo e nello schema di accordo di finanziamento, le ulteriori specifiche relative agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio e le modalità di reportistica saranno disciplinate in apposite linee guida elaborate dalla Regione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

## **CAPO V: PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI**

### **27. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo**

1. Sono a carico del confidi beneficiario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione dell'accordo di finanziamento.

### **28. Informazioni relative al procedimento amministrativo**

1. Il responsabile del procedimento per l'attuazione del presente bando è il funzionario della Regione Marche Dott.ssa Donatella Bussotti (n. tel. 071/8063622, mail donatella.bussotti@regione.marche.it). Ogni richiesta di chiarimento sull'attuazione del presente bando potrà essere inviata al precedente indirizzo e-mail.

### **29. Diritto di accesso**

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90 anche per via telematica.

### **30. Procedure di ricorso**

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

### **31. Trattamento Dei Dati Personali**

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione – Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona.

### **32. Pubblicità**

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, anche sui seguenti siti internet:

- <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza>
- <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-fesr;>

### **33. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a:

- POR FESR MARCHE 2014-2020 (CCI 2014IT16RFO2014) e relativa Modalità Attuative (M.A.P.O);
- REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015;
- Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e s.m.i.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- 1) Allegato 1\_Modello domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
- 2) Allegato 2\_ Cronoprogramma finanziario previsionale
- 3) Allegato 3\_ Criteri di valutazione
- 4) Allegato 4\_Piano aziendale comprensivo della Strategia di Investimento
- 5) Allegato 5\_ Specifiche per il controllo dello strumento
- 6) Allegato 6\_Schema di Accordo di finanziamento